



CIRCOLARE N. 2 SETTEMBRE 2024

NUOVE DISPOSIZIONI SUI CONTROLLI

Con la nota 1357/2024, l'INL ha fornito le prime indicazioni operative sul D.Lgs. 103/2024, recante *"Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118"* ed entrato in vigore il 2 agosto, che introduce disposizioni destinate a incidere sulle attività dell'Ispettorato, sia per quanto concerne la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Il decreto vale per i controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni e introduce:

- la nozione di *"diffida amministrativa"*, da intendersi quale *"invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa"* (trattasi dunque di un atto diverso dalla diffida di cui all'articolo 13, D.Lgs. 124/2004);

- alcune disposizioni finalizzate a una semplificazione degli adempimenti amministrativi, tuttavia non ancora effettivamente operative;

- un *"sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria"*, ai fini della programmazione dei controlli, riferito ad alcuni ambiti omogenei, tra cui quello della sicurezza dei lavoratori ma anche, ad esempio, quello della protezione ambientale, dell'igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica.

Per quanto concerne, in particolare, la vigilanza, l'articolo 4 del decreto, sebbene non immediatamente operativo, stabilisce che *"le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa"* tenuto dalle Camere di commercio, così da avere contezza anche degli esiti dei controlli già svolti da altre amministrazioni. Viene anche ribadito che le PP.AA. non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.

L'articolo 5 del decreto introduce alcuni principi informativi sui controlli alle imprese, rimettendo a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare sui propri siti istituzionali apposite linee guida o *faq* per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i quali dovranno fondarsi sul principio della *"fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni"*, nonché su quelli della *"efficacia, efficienza e proporzionalità"*, minimizzando le richieste documentali *"secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato"*.

Inoltre, è previsto che, salvo i casi di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria o di specifiche segnalazioni di soggetti privati o pubblici, i casi previsti dal diritto dell'unione europea e i controlli per la sicurezza sui





luoghi di lavoro oppure ogni qual volta si rilevano situazioni di rischio – casi per i quali i controlli vengono effettuati con immediatezza – le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio, che non può essere inferiore ad un anno per i soggetti che presentano un rischio basso. La disposizione declina ulteriori previsioni che vanno in parte a sovrapporsi con la c.d. “*Lista di conformità INL*” (articolo 29, commi 7, 8 e 9, D.L. 19/2024), per gli iscritti nella quale sono escluse ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella Lista.

L’articolo 5 prevede, inoltre, che:

- *“non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta”;*
- *le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del “principio del contraddittorio” e “adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio (...) al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta”, quindi principio che incide sui criteri di commisurazione delle sanzioni da adottarsi con ordinanza-ingiunzione, al pari di quelli indicati dall’articolo 11, L. 689/1981.*

Non appare invece applicabile agli accertamenti di competenza dell’INL la previsione secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, *“l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”*.

L’articolo 6 del decreto prevede che *“salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”*. Laddove la stessa non trovi applicazione si seguiranno le *“normali”* procedure sanzionatorie, ivi compresa l’adozione della diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004.

La diffida amministrativa trova applicazione esclusivamente in relazione alle violazioni per le quali è prevista in astratto una sanzione amministrativa pecuniaria di massimo 5.000 euro, come tale soggetta alla





disciplina di cui alla L. 689/1981 e la violazione sanabile deve essere stata per la prima volta accertata nell'arco di un quinquennio.

Il D.Lgs. 103/2024 è entrato in vigore il 2 agosto e l'INL ritiene che le sue previsioni, in particolare quelle ex articolo 6 in materia di diffida amministrativa, possano applicarsi agli illeciti accertati a partire da tale data, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente in quanto trattasi di disposizione di carattere procedurale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Firma
Cdl Vincenzo Dimatteo

